



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI TASI – ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di giugno, alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina		X
8	MASSONE Alessia		X
9	FIRPO Gian Carlo	X	
10	FRISONE Mattia	X	
	Totali	8	2

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la **nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, costituita a sua volta da tre componenti: l'**IMU (Imposta Municipale propria)**, la **TARI (Tassa sui Rifiuti)** e la **TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013),
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni di cui ai commi, da 609 a 681, che disciplinano il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), e successive modifiche intervenute con D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68;

Tenuto conto, in particolare, delle seguenti disposizioni in materia di disciplina della **TASI**, contenute nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni:

- i commi 676, 677 e 678 che dettano disposizioni in materia di aliquote, fissandone i valori minimi e massimi (**tra 1 e 2,5 per mille per l'anno 2014**), anche in relazione a quanto previsto al comma 640, secondo il quale l'aliquota massima complessiva di IMU + TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31.12.2013, (in relazione alle diverse tipologie di immobili:10,6 per mille, per la generalità degli immobili; 6 per mille, per l'abitazione principale e relative pertinenze);
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014 che ha introdotto, nell'ultimo periodo del suddetto comma 677, una deroga nella determinazione delle aliquote per il solo anno d'imposta 2014, secondo cui possono essere superati i suddetti limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore allo **0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Dato atto che:

- con la circolare 29.7.2014 n. 2/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni ai Comuni circa l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, prevista dall'art. 1 co. 677 della L. 147/2013;
- nello specifico, in base a quanto illustrato dal Ministero, possono essere superati (per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e a condizione che siano introdotte delle detrazioni d'imposta) i limiti previsti dalla norma:

- di conseguenza, la maggiorazione va riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il Comune può decidere, alternativamente, di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti ovvero distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti;

Vista la Legge di stabilità 2015, art.1 comma 679, che ha modificato l'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, estendendo anche al 2015, lo stesso "vincolo" di aliquote IMU e TASI e la possibilità del relativo superamento già previsto per il 2014;

Dato atto che anche per il 2015, quindi, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU +TASI) può quindi aumentare fino all'11,4 per mille e l'aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può arrivare al 3,3 per mille (2,5 + 0,8);

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), capitolo 1° del Regolamento unico I.U.C., approvato con deliberazione Comunale n. 22 del 4.09.2014;

- la propria deliberazione n. 24 del 04/09/2014 con cui, fra l'altro, sono stati individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi, desunti parzialmente dalle previsioni del bilancio di competenza e approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, nelle seguenti misure, per le motivazioni addotte nella stessa:

- **3,3 per mille** per le abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, **con esonero dal pagamento** della TASI delle abitazioni principali con rendita catastale minore o uguale **ad 300 Euro**;
- **0 per mille** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;

Ritenuto, **di confermare**, anche per l'anno 2015, l'aliquota TASI del **3,3 per mille** per le abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, per ottenere un'entrata a titolo di TASI, pari a un gettito presunto di circa € 160.000,00 a copertura parziale, nella misura del 80% dei costi dei seguenti servizi indivisibili desunti dal bilancio in corso di approvazione, cui la TASI è diretta a coprire, prevedendo, per un criterio di maggiore equità, e comunque a sostegno delle fasce più deboli, in luogo dell'esonero, **la detrazione d'imposta di € 50,00** per le abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate e relative pertinenze, a decorrere dal 01.01.2015,

Servizi indivisibili	Costi
Polizia Municipale	€ 32.700,00
Viabilità e circolazione stradale (personale – manutenzione strade – protezione civile)	€ 95.400,00
Tutela ambientale (manutenzione verde pubblico – automezzi comunali)	€ 30.300,00
Istruzione pubblica (Fornitura libri scolastici)	€ 1.600,00
Totale	€ 160.000,00

Visti, altresì:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa TASI;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, è stato prorogato al 30/07/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la circolare n. 4033, in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale disciplinate le modalità per l'invio telematico delle delibere comunicali relative alla TASI e alle altre imposte che fanno parte dell'Imposta Unica Comunale

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di stabilire, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) le seguenti aliquote, già in vigore nel 2014:

- **3,3 per mille** per le abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
- **0 per mille** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;

3. Di **non applicare**, rispetto al 2014, l'**esonero** delle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate e relative pertinenze, con rendita catastale minore o uguale ad 300 Euro, **dal pagamento della TASI**;

4. Di stabilire, a decorrere dal 01.01.2015, **la detrazione d'imposta di € 50,00** in favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate e loro pertinenze, con rendita catastale minore o uguale ad Euro 300,00;

4. Di dare atto che il gettito del tributo, stimato in € 160.00,00 consente di ottenere la copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati in premessa, desunti parzialmente, nella misura del 80%, dal bilancio in corso di approvazione, cui la TASI è diretta a coprire;

5. Di dare atto che:

- il versamento della TASI, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

- per l'anno 2015, il versamento della TASI è effettuato in due rate scadenti:

- la prima, il **16 GIUGNO 2015**, in acconto, pari al 50% di quanto dovuto nel 2014, sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (art. 1, comma 688 della Legge 147/2013). Nulla vieta comunque che, qualora il Consiglio Comunale approvi le aliquote e detrazioni per l'anno 2015 in tempo utile, il contribuente possa far riferimento ad esse anche per il versamento dell'acconto. e la seconda il 16 dicembre, a saldo

- la seconda, il **16 DICEMBRE 2015**, a saldo dell'importo annuo dovuto, sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015, con eventuale conguaglio nel caso di intervenute variazioni.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 GIUGNO**;

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, entro il 10 settembre 2014, per la pubblicazione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze portalefederalismofiscale.gov.it;

7. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 23/06/2015

Visto: Il Sindaco
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23 GIUGNO 2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica la Pepa